

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2526

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(FACCHIANO)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(PRANDINI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

(V. Stampato Camera n. 5126)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 1990*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
5 ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti per la torre
di Pisa

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti per la torre di Pisa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 214.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1990, N. 279

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comitato sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa».

All'articolo 2, al comma 1, le parole: «per l'anno 1990 un contributo di lire 3.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «in via straordinaria, per il triennio 1990-1992, un contributo annuo di lire 3.000 milioni».

All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la complessiva spesa di lire 46.000 milioni nel triennio 1990-1992. Alla relativa copertura si provvede, quanto a lire 40.000 milioni per l'anno 1990 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente per gli importi di lire 37.000 milioni e di lire 3.000 milioni, ai capitoli 8652 e 8712 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 3.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale"».

Decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1990.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Interventi urgenti per la torre di Pisa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla immediata individuazione e definizione degli interventi necessari per il consolidamento ed il restauro della torre di Pisa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Interventi urgenti per la torre di Pisa

Articolo 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento.

2. Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La competenza del comitato sostituisce ogni altra competenza collegiale in materia.

Articolo 2.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera Primaziale di Pisa è corrisposto all'ente stesso per l'anno 1990 un contributo di lire 3.000 milioni.

Articolo 3.

1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno 1990, alla cui copertura si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente per gli importi di lire 37.000 milioni e di lire 3.000 milioni, ai capitoli 8652 e 8712 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La competenza del comitato sostituisce ogni altra competenza collegiale in materia. Il comitato sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa.

Articolo 2.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera Primaziale di Pisa è corrisposto all'ente stesso in via straordinaria, per il triennio 1990-1992, un contributo annuo di lire 3.000 milioni.

Articolo 3.

1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la complessiva spesa di lire 46.000 milioni nel triennio 1990-1992. Alla relativa copertura si provvede, quanto a lire 40.000 milioni per l'anno 1990 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente per gli importi di lire 37.000 milioni e di lire 3.000 milioni, ai capitoli 8652 e 8712 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 3.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale».

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - FACCHIANO - PRANDINI -
CIRINO POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati)*